

**CASS. PEN., SS.UU., 13 GIUGNO 2022 (13 OTTOBRE 2022), N. 38810**

QUESTIONI CONTROVERSE

*"Se l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omissis di disporre, ai sensi dell'art. 86, comma 1, d. P. R. n. 309 del 1990, la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell'appello di fronte al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 579, comma 2, cod. proc. pen."*

*"Se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen."*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 443, comma 3, 579, comma 2, 608, 623, comma 1, lett. d), 680, comma 2; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, comma 1.

SOLUZIONI ADOTTATE

«La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omissis di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen. ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen.»

«Se, in relazione alla omissis disposizione della misura di sicurezza dell'espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.»

---

\* Consigliere della Corte di cassazione